

Coronavirus - Le regole per gli spostamenti da/verso l'estero in vigore fino al 31 gennaio 2022

Circolare 807 del 17/12/2021 - Internazionalizzazione

Il Ministero della Salute ha approvato lo scorso 14 dicembre una nuova **Ordinanza** che aggiorna le regole per il rientro in Italia dall'estero, legate all'emergenza COVID-19 (prorogata dal Governo al 31 marzo 2022). Le nuove regole valgono dal 16 dicembre e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Illustriamo di seguito le principali novità.

Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco A (San Marino e Città del Vaticano)

Gli spostamenti da e per la **Repubblica di San Marino** e lo **Stato della Città del Vaticano – elenco A** - non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione. I certificati di vaccinazione e di guarigione emessi da questi Stati sono considerati equivalenti a quelli italiani anche ai fini degli utilizzi del Green pass.

Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco C

Tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in **Elenco C** devono presentare i seguenti documenti:

- **Passenger Locator Form** in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- **Certificazione verde** COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a **seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o che attesti l'avvenuta guarigione**;
- certificazione di **esito negativo di test** molecolare effettuato entro le 48 ore o antigenico effettuato entro le 24 ore prima dell'ingresso in Italia.

Qualora non si fosse in possesso della certificazione di vaccinazione o guarigione, occorre effettuare:

- tampone molecolare entro le 48 ore o tampone antigenico entro le 24 ore prima dell'ingresso in Italia;
- isolamento fiduciario di 5 giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, informando il **Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio**, e obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico al termine del periodo.

Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco D

Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti senza limitazioni (dunque anche per turismo), fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale.

La lista di Stati e territori di cui [all'elenco D](#) è stata modificata e l'ingresso dai suddetti Paesi è consentito presentando i seguenti documenti:

- [Passenger Locator Form](#) in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- **Certificazione verde COVID-19** rilasciata, al termine del prescritto ciclo, **a seguito di avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
- certificazione di **esito negativo di test** molecolare o antigenico effettuati rispettivamente non oltre le 72 o 24 ore prima dell'ingresso in Italia. In caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord, il tampone molecolare deve essere fatto entro le 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia.

Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:

- compilare il [Passenger Locator Form](#) prima dell'ingresso in Italia
- sottoporsi a **tampone** molecolare nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia o antigenico nelle 24 ore antecedenti all'ingresso in Italia. Il termine del tampone molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito;
- comunicare il proprio ingresso in Italia al [Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio](#);
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia **solo con mezzo privato**;
- osservare l'isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni ed effettuare un ulteriore tampone alla fine della quarantena.

Ingressi o rientri da Paesi dell'elenco E

L'Ordinanza conferma che i viaggi da e verso i Paesi di cui [all'elenco E](#), che comprende gli Stati non ricompresi in nessun altro elenco, sono consentiti solo per i seguenti motivi o condizioni:

- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Per l'ingresso in Italia provenendo da questi Paesi è necessario:

- presentare il [Passenger Locator Form](#) in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- presentare la certificazione di **esito negativo di test** molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia o di un test antigenico nelle 24 ore prima dell'ingresso in Italia;
- comunicare il proprio ingresso in Italia al [Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio](#);
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia **solo con mezzo privato**;
- osservare l'isolamento di dieci giorni e fare il tampone a fine quarantena.

Resta infine vietato l'ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in **Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini e Malawi** (cfr. [nostra Circolare n. 767 del 27/11/2021](#)).

Eccezioni

Fermo restando la compilazione del [Passenger Locator Form](#) o, qualora non fosse possibile, dell'apposita [autocertificazione](#) cartacea e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, gli **obblighi**, ove previsti, di Certificazione Verde Covid, di test antigenico o molecolare da effettuarsi rispettivamente nelle 24 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano**, tra gli altri:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto ed al personale viaggiante
- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
- a chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione o che permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (in questo caso non si applica nemmeno l'obbligo di PLF).

Fermo restando la compilazione del [Passenger Locator Form](#) o, qualora non fosse possibile, dell'apposita [autocertificazione](#) cartacea **e di sottoposizione a tampone entro le 24/72 ore, ove previsto**, e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, **l'obbligo di sottoporsi a quarantena con successivo test** molecolare o antigenico **non si applica**, tra gli altri:

- al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore**
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

- a chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020. In particolare, che possono accedere ai voli “Covid-tested” esclusivamente i passeggeri che nei 14 giorni precedenti all’imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati in elenco E o in Paesi per i quali sono vigenti specifiche misure restrittive disposte con Ordinanza del Ministro della Salute
- agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul [sito web del Ministero della Salute](#).

L’Ordinanza stabilisce anche l’equivalenza ai fini dell’ingresso in Italia delle certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito e Stati Uniti** alle certificazioni verdi italiane e le esenzioni dall’obbligo di tampone o isolamento fiduciario per i minori e i bambini al di sotto di 6 anni.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/coronavirus-le-regole-per-gli-spostamenti-da-verso-lestero-in-vigore-fino-al-31-gennaio-2022>